



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 17/18/19 NOVEMBRE 2009

RASSEGNA 19.11.2009

Taglio Irap, le Regioni in attesa

Dall'analisi delle finanziarie delle Regioni, ne emerge un atteggiamento molto prudente al fine di evitare squilibri di gettito. Sono, infatti, una minoranza gli enti che in finanziaria prevedono di inserire una rimodulazione delle aliquote Irap e Irpef. La prudenza è molta soprattutto in quelle realtà interessate a rinnovare, la prossima primavera, Giunta e Consiglio. In Lombardia la giunta ha rimandato il taglio Irap anche se è stato previsto un fondo per la ripresa di 1,2 miliardi, al cui interno potrebbero rientrare le risorse per il voucher alle imprese, per premiare le realtà produttive che incentivano la contrattazione decentrata e lo sviluppo. Per il Lazio la situazione è bloccata a seguito della nota vicenda Marrazzo. La giunta ancora in carico sta per approvare un bilancio tecnico. Il Piemonte ha deliberatamente scelto di non assumere decisioni per lasciare mano libera alla prossima amministrazione. La Liguria prevede di abbassare le aliquote Irpef per i redditi da 25 a 35mila euro. Anche il Veneto si appresta a cancellare l'addizionale Irpef aggiuntiva dello 0,5% per i redditi sopra i 29.500 euro. Tra le regioni del centro, l'Irap dovrebbe rimanere così com'è in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. La situazione sanitaria, infine, fa sì che al di sotto di Roma di rimodulazione dell'Irap non possono e non vogliono sentir parlare.

Andrea Marini - Il sole 24 ore - "Le regioni rinviando il taglio dell'Irap" Pag. 33

Assonime, deducibilità ridotta sugli interessi di dilazione

La circolare Assonime n. 46 di ieri ha analizzato le novità in vigore dal 2008 per i soggetti Ires, in base all'articolo 96 del Tuir. Gli interessi passivi per le dilazioni di pagamento, concordate esplicitamente, sui debiti di natura commerciale, ha chiarito Assonime, non sono completamente deducibili. Infatti, insieme agli altri interessi passivi, tali interessi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi, mentre l'eccedenza può ridurre l'imponibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (Rol). L'Associazione ha auspicato che in modo coerente venga estesa anche a questi interessi l'esclusione prevista per gli interessi impliciti passivi. Viene inoltre auspicato che possano essere esclusi dall'applicazione dell'indeducibilità non solo gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili ma anche quelli per l'acquisizione tramite leasing.

Luca De Stefani - Il sole 24 ore - "Interessi di dilazione a deducibilità ridotta" Pag. 33

Quadro RW, dalla mancata compilazione un sollecito allo scudo

Soggetti che mostravano particolari criticità rispetto all'anno 2008, che avevano movimentazioni verso l'estero superiori a 50mila euro, e operanti nel campo dell'export. Queste le caratteristiche dei destinatari delle circa 20mila lettere che le Entrate hanno inviato. In effetti i "prescelti" sono il frutto di una scrematura effettuata dall'Agenzia su circa 170mila soggetti sui quali aveva posto già la sua attenzione. Le missive hanno un valore essenzialmente informativo per i contribuenti che le ricevono.

Trattasi di un invito rivolto ai contribuenti ad avvalersi delle opportunità di ravvedimento offerte dall'ordinamento per coloro che non sono in regola, lo scudo in primis. Le lettere di questa tornata si vanno così ad aggiungere alle quali 40mila inviate nello scorso mese di ottobre, che avevano, però, per una quota di destinatari, effetti preclusivi rispetto all'adesione allo scudo.

Antonio Criscione – Il sole 24 ore - “Dalle Entrate 20mila solleciti a fare lo scudo” Pag. 34

Interessi, penalizzati i soggetti che non attivano il consolidato

Con la circolare n. 46 di ieri, Assonime ha inteso trattare alcuni punti della norma del Testo unico che regola la deducibilità limitata. In sostanza il documento in questione affronta i seguenti punti: penalizzazione per le holding industriali che non possono attivare il consolidato, necessità di ulteriori chiarimenti in merito agli interessi passivi afferenti i contratti di leasing riferiti ad automezzi in considerazione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha affermato che i componenti negativi correlati a beni indicati nelle disposizioni di cui all'articolo 164 devono essere trattati secondo le regole di questo articolo in luogo delle ordinarie disposizioni contenute nell'articolo 96 del Tuir. A questo si aggiunge le possibile limitazione delle indicazioni interpretative favorevoli dell'Agenzia delle entrate in relazione alle imprese che operano nel settore immobiliare. Il provvedimento emanato da Assonime assume come riferimento le diverse pronunce di prassi diffuse dall'amministrazione finanziaria nel corso del 2009, in particolare le circolari n. 19 e 37, provvedendo come usualmente avviene, a formulare alcune osservazioni sulla portata del disposto normativo.

Duilio Liburdi – Italia oggi - “Interessi passivi, holding al muro” Pag. 21

Visto, aumenta il malumore tra professionisti e imprese

L'obbligo introdotto dall'articolo 10 della legge n. 102/2009, di apporre il visto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'Iva per importi superiori a 15 mila euro annui, ha intensificato il malumore tra professionisti e imprese. Tra le proposte da parte degli stessi, spicca a tal proposito la possibilità di porre a carico dello stato, tramite l'integrale detraibilità Irpef, il costo della polizza assicurativa obbligatoria richiesta dalla legge al professionista che emette il visto di conformità per le compensazioni Iva superiori a 15 mila euro. Estendere inoltre, la possibilità di rilasciare il visto anche a quei soggetti che prestano assistenza fiscale al contribuente, ma che non ne tengono la contabilità. I professionisti chiedono in sostanza una modifica legislativa che risolva il problema, evitando che le grandi imprese associate siano costrette a rivolgersi a un professionista terzo. Anche le imprese sono sulla stessa linea. Secondo Confartigianato, l'amministrazione finanziaria deve porre in essere tutti gli strumenti utili per contrastare la compensazione di crediti Iva inesistenti.

Valerio Stroppa – Italia oggi - “Visto, dietro front” Pag. 23

RASSEGNA 18.11.2009

Avvisi bonari a chi ha inviato all'estero importi oltre 50mila euro

I movimenti finanziari verso l'estero non segnalati dai contribuenti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi sono stati messi sotto osservazione e ne sta scaturendo una nuova ondata di lettere dall'agenzia delle Entrate ai contribuenti. Questa volta però le lettere non hanno un effetto bloccante rispetto allo scudo. I quadri RW interessati sono quelli delle ultime dichiarazioni dei redditi, quelle cioè presentate nel 2009 relativamente ai proventi del 2008. Il fisco ha dunque deciso di concentrare gli avvisi sulle movimentazioni che hanno superato la soglia di 50mila euro. Le nuova lettera recapitata dalle Entrate segnala tutte le sanzioni a cui i contribuenti vanno incontro se non regolarizzano le eventuali violazioni delle regole tributarie e rammenta che con decorrenza dal decreto legge 78/2009, le disponibilità all'estero si presumono automaticamente reddito, per cui il fisco potrebbe andar giù con la mano pesante.

A. Criscione - M. Meazza, Il sole 24 ore, “Avvisi bonari pro-scudo” Pag. 3

Emersione, arriva la soluzione per i transfrontalieri

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E diffusa ieri è giunta a proporre una soluzione per i transfrontalieri. I lavoratori all'estero e i transfrontalieri per i conti esteri su cui accreditano lo stipendio ed altri eventuali emolumenti derivanti dalle attività lavorative, non sono tenuti ad aderire allo scudo ter ma possono regolarizzare la loro posizione fiscale presentando una dichiarazione integrativa e provvedendo a effettuare un versamento, a titolo di sanzione, pari a 26 euro. Pertanto, i dipendenti per i quali la residenza fiscale rimane in Italia per presunzione assoluta di legge e gli altri lavoratori esteri per i quali la residenza fiscale opera in base alle regole dettate dall'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, se la violazione consiste nel mero possesso del conto su cui vengono accreditati gli emolumenti, potranno regolarizzare la propria posizione, anche per gli anni pregressi, presentando una dichiarazione integrativa per il 2008 e pagando una sanzione in misura fissa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 471/97 che va da 258 a 2.065 euro. Il contribuente, qualora non siano iniziate attività di accertamento da parte del fisco, possono utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso e regolarizzare la sua posizione versando a titolo di sanzione un importo pari a un decimo di 258 euro e cioè 26 euro.

Benedetto Santacroce, Il sole 24 ore, "Per i transfrontalieri emersione con 26 euro" Pag. 3

Click-day Irap, partenza soft

Ridisegnato su base regionale il calendario per l'invio delle istanze di recupero dell'Irap 10%, si è consumata ieri la prima giornata della partenza scaglionata: interessate Basilicata, Calabria e Molise. In base a quanto riferito dall'Agenzia non vi sono stati problemi e alle 17 di ieri erano state inoltrate oltre 3.800 istanze: 1.830 in Calabria, 1.212 in Basilicata e 799 in Molise. Ricordiamo che il provvedimento delle Entrate del 28 ottobre 2009 ha stabilito una ripartizione a livello regionale della date di apertura del canale telematico e che vale il domicilio fiscale del contribuente così come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi. Per l'erogazione dei rimborsi i prima istanza verrà data priorità alle somme che si riferiscono agli esercizi d'imposta più vecchi, mentre, nell'ambito della stessa annualità, la precedenza sarà riconosciuta in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

An. C. Il sole 24 ore, "Una partenza soft per il click day sull'Irap" Pag. 33

Acquisti da non residenti, obbligatorio il reverse

Anche se il fornitore estero è identificato o ha nominato un rappresentante fiscale in Italia, un operatore italiano che acquista beni e servizi da un soggetto non residente, dal 1° gennaio, dovrà sempre attivare l'inversione contabile. In ordine alla fatturazione delle operazioni attive verranno dunque ridotti poteri e obblighi del rappresentante fiscale. Gli acquirenti italiani, viceversa, avranno un obbligo contabile aggiuntivo dovuto all'autofatturazione degli acquisti ed avranno un vantaggio economico poiché non dovranno pagare l'Iva al fornitore identificato o con rappresentante fiscale in Italia. Dal 2010, quindi, il metodo dell'inversione contabile, obbligatorio fino al 31 dicembre 2009 solo per i servizi previsti nell'articolo 7, quarto comma, lettera d) del decreto Iva, diventerà regola generale anche per gli acquisti di beni di servizi fornite in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato. L'inversione contabile non è obbligatoria se il soggetto non residente fornisce beni o servizi a un soggetto nazionale, facendo intervenire attivamente e fattivamente la sua stabile organizzazione in Italia.

R. Portale - G. Romano, Il sole 24 ore, "Reverse d'obbligo per chi acquista da non residenti" Pag. 37

Niente scudo per i frontalieri

La circolare n. 48 dell'Agenzia delle entrate di ieri, esclude l'applicazione di disposizioni sanzionatorie riguardo ai frontalieri. In pratica in base a quanto emerge dalla lettura del citato provvedimento, non serve lo scudo fiscale per i frontalieri che hanno depositato su un conto corrente all'estero i proventi

derivanti dall'attività lavorativa. Sarà sufficiente, in questo caso, provvedere ad integrare l'ultima dichiarazione pagando la sanzione di 26 euro e dunque non applicando le disposizioni sanzionatorie in materia di monitoraggio fiscale. In sostanza, i lavoratori dipendenti all'estero che non hanno trasferito la residenza e lavorano all'estero con accredito su un conto corrente, non serve lo scudo fiscale ma è sufficiente l'integrazione del modello Unico 2009. Per quanto riguarda poi il costo della sanatoria, si precisa che, se si effettua il ravvedimento operoso la sanatoria costa 26 euro. La circolare puntualizza poi, che, anche i depositi e conti esteri nei quali vengono accreditati o comunque detenuti emolumenti erogati da Amministrazioni pubbliche o private italiane per il lavoro svolto all'estero, sono, in linea di principio soggetti alla normativa sul monitoraggio. Viene però osservato che in questo contesto vi è l'esigenza di non penalizzare alcune fattispecie, quali quelle dei lavoratori dipendenti che si caratterizzano per la carenza della volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all'occultamento di disponibilità finanziarie all'estero.

Duilio Liburdi, Italia oggi, "Frontalieri, niente scudo fiscale" Pag. 25

Dall'Agenzia i primi chiarimenti sul differimento dell'acconto Irpef

L'Agenzia delle entrate ha fornito nella giornata di ieri i primi chiarimenti in merito al decreto legge in tema di riduzioni Irpef approvato giovedì dal governo. In base a quanto emerge dal provvedimento, viene previsto differimento al prossimo giugno del 20% dell'acconto Irpef, ma niente sconti per Ires e Irap. Ed inoltre saranno più facili e meno pericolosi i conteggi revisionali che potranno godere del cuscinetto offerto dalla riduzione approvata dal decreto. Anche i sostituti d'imposta dovranno ridurre quanto trattenuto (e versato) a tale titolo in base ai modelli 730, senza attendere istruzioni del contribuente. Si ricorda, che la riduzione in oggetto riguarderà tutti i contribuenti persone fisiche ma soprattutto professionisti, imprenditori individuali e soci di società di persone e soggetti equiparati. Alcuni di questi soggetti, considerata la limitazione della riduzione all'Irpef, si troveranno a fare calcoli differenziati nei diversi ambiti impositivi. Dovranno continuare a seguire le regole ordinarie per l'Irap mentre godranno dello sconto per l'imposta personale. In ogni caso è importante sottolineare che, più che una vera e propria riduzione il decreto legge concede il differimento per il versamento del 20% dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti di quanto dovuto a saldo, fino alla data di versamento del saldo.

Norberto Villa, Italia oggi, "Acconti Irpef, sconto automatico," Pag. 29

RASSEGNA 17.11.2009

Riservatezza a rischio sui fondi non armonizzati

Per i fondi non armonizzati la cancellazione dal decreto salvainfrazioni dell'articolo 14 (che equiparava il trattamento fiscale dei fondi esteri non armonizzati localizzati in Stati che concedono lo scambio di informazioni ai fondi armonizzati) rende difficoltose le operazioni di rimpatrio. Infatti, continueranno a essere assoggettati a ritenuta d'acconto anche dopo il 1° gennaio 2010 i proventi derivanti da fondi non armonizzati esteri, con l'effetto che l'intermediario indicherà nominativamente il percipiente nel modello 770 e che questi sarà obbligato ad indicare nel quadro RL di Unico i proventi percepiti, con una conseguente minore efficacia del regime di anonimato. Sul regime di riservatezza del dossier in cui sono stati depositati i fondi non armonizzati rimpatriati non si verificherà, invece, alcun impatto. Rischia di perdere la segretezza il conto corrente scudato nel quale il cliente avesse accreditato il provento assoggettato a ritenuta d'acconto. A tale inconveniente si può far fronte facendo sì che l'intermediario accrediti il provento su un conto corrente non segregato.

Marco Piazza, Il Sole 24 Ore, "Fondi non armonizzati a rischio", Pag. 35

Ultime verifiche per i rimborsi Irap

Scatta oggi, alle 12, il click day per il rimborso Irap 10% per i contribuenti domiciliati in Basilicata, Calabria e Molise. Sull'ordine cronologico dei rimborsi, che verranno liquidati a partire dall'annualità 2004, influisce la tempestività della spedizione della domanda. E a poche ore dal via vediamo le ultime verifiche che è necessario effettuare. **Convenienza.** In considerazione dei costi amministrativi e professionali che l'istanza comporta occorre valutare la convenienza nel chiedere il rimborso.

Versamenti Irap. Occorre verificare l'ammontare dei versamenti Irap distinti per periodi di imposta di pagamento, l'acconto rileva entro il limite dell'imposta complessiva dell'anno. **Reddito e imposte.** Il nuovo reddito imponibile corrisponde all'importo originariamente dichiarato meno 10% dell'Irap. **Consolidato e trasparenza.** Per le società in consolidato fiscale e quelle in regime di trasparenza sono necessarie due istanze: quella delle consolidate con l'indicazione del minor reddito ma non dell'imposta, quella della consolidante con indicazione delle minori imposte chieste a rimborso.

Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore, "Rimborsi Irap all'ultimo check", Pag. 36

Enti non commerciali con regime sdoppiato

L'impatto del nuovo regime Iva servizi per gli enti non commerciali risulta essere molto significativo. In sede di acquisto di servizi, gli enti in possesso di partita Iva sono ora considerati soggetti passivi comunque e quindi anche quando acquistano per la propria sfera istituzionale devono seguire le nuove regole del B2B (luogo di stabilimento del committente); gli enti non titolari di partita Iva, invece, seguono le regole B2C del privato consumatore (luogo di stabilimento del prestatore). **Enti con partita Iva.** Se si eccettuano alcune circostanziate prestazioni, per gli acquisti di servizi l'imposta è sempre dovuta in Italia e debitore di essa è l'ente committente, il solo modo per assolvere l'Iva è il reverse charge. **Enti senza partita Iva.** Regola generale è la territorialità nel paese del prestatore anche se sono previste anche qui deroghe per le prestazioni contenute negli elenchi di cui ai nuovi articoli 7-sexies e 7-septies del Dpr 633/72. In caso di territorialità italiana non possibile l'emissione di autofattura da parte dell'ente committente, ma il prestatore è obbligato alla nomina del rappresentante fiscale ovvero all'identificazione diretta in Italia.

P. Parodi - B. Santacroce, Il Sole 24 Ore, "Sugli enti non commerciali il nuovo regime di sdoppia", Pag. 36

Tremonti ter alla prova economicità

Occhio alla Tremonti ter, chi si appresta ad effettuare un investimento deve necessariamente tener conto del rischio di futuri accertamenti. Saranno necessari risultati futuri migliori sia per giustificare l'investimento che per fronteggiare l'onere connesso. Il nuovo costo indicato in dichiarazione sarà al vaglio dell'amministrazione finanziaria per scorgere atteggiamenti antieconomici o ulteriori notizie ai fini del redditometro. L'antieconomicità e il redditometro rappresentano le armi forti dei recenti accertamenti del fisco. Come è ben noto la Corte di cassazione ha condannato in più occasioni i contribuenti con atteggiamenti sin troppo irrazionali sul piano reddituali, sottolineando due aspetti i cui assunti di base sono incontrovertibili. Sul fronte dell'economicità è normale ritenere che l'attività sia condotta al fine di conseguire un utile remunerativo dell'investimento effettuato e pertanto continui risultati non soddisfacenti, caratterizzati ad esempio da perdite ripetute o utili esigui, indebitamento crescente, accumulo di rimanenze, interventi dei soci e remunerazioni degli stessi di poco superiori a quelle medie dei dipendenti, rappresentano un chiaro esempio di occultamento dei risultati, non potendosi riscontrare alcuna logica ragione nel mandare avanti in simili condizioni l'attività esercitata, risultando addirittura più conveniente il ricorso a forme alternative di investimento.

Maurizio Tozzi, Italia Oggi, "Tremonti ter, economicità al varco", Pag.22

Crediti Iva, compensazioni nei primi mesi del 2010

Nella lettera delle associazioni di impresa all'Agenzia delle entrate sono contenute alcune importanti richieste. Spicca innanzi tutto la possibilità di compensare i crediti Iva nei primi mesi del 2010 per evitare un aumento dei costi per le imprese e l'ulteriore stretta creditizia nonché un innalzamento della soglia, attualmente di 15 mila euro, oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità.

Nella lettera di cui sopra, vengono elencate una serie di questioni aperte sulle nuove regole delle compensazioni dei crediti Iva, introdotte con il dl 78/09 con lo scopo di operare una stretta sulla pratica delle false compensazioni. Le imprese, chiedono di conoscere se il limite dei 10 mila euro di credito Iva debba essere collegato al periodo d'imposta in cui viene utilizzato il credito o all'anno in cui è sorto. Altra richiesta è relativa al momento in cui scatta la possibilità di utilizzare senza dichiarazione la compensazione per importi inferiori al limite dei 10 mila euro. Se cioè il 1° gennaio è la data spartiacque oppure si dovrà continuare a utilizzare il credito d'imposta relativo alla precedente dichiarazione. Vi sono poi delle perplessità dei rappresentanti delle piccole imprese che si concentrano sulla natura e sulla tipologia dei controlli per chi è chiamato ad apporre il visto di conformità.

Cristina Bartelli, Italia Oggi, "Crediti Iva chiari", Pag. 23